



Spett.le
Comune di Genzano di Roma
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Via I. Belardi, 81
PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

1

Prot. ILIAD n. 2022_O_26311 del 19/07/2022
Roma, 19/07/2022

OGGETTO: osservazioni in merito al testo del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e sugli elaborati del Piano antenne.

RISCONTRO VS NOTA PROT. N.0023905/2022 DEL 01/07/2022

ILIAD ITALIA S.p.A. (di seguito, “Iliad”), con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli n. 1/A, 20124 – C.F. e P.Iva 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano R.E.A. MI-2126511, in persona del Sig. Sig. Andrea Longari, nato a Roma il 27 Aprile 1974, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale autenticata dal notaio Laura Cavallotti in data 08/05/2019 Rep. n. 33887/11168 registrata a Milano in data 21/05/2019 al n. 20040 serie 1T

Premesso che

- in data 25/07/2016, Iliad ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli articoli 25 e 27 D.Lgs. 259/2003, l’Autorizzazione Generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in qualità di MNO – *Mobile Network Operator*;
- in forza della suddetta Autorizzazione Generale, Iliad è autorizzata a progettare, costruire, gestire e modificare una propria rete radiomobile nel rispetto degli obblighi normativi applicabili;
- con nota prot. n. N.0023905/2022 del 01/07/2022 il Comune di Genzano di Roma comunicava la decisione di *dotarsi di un Regolamento ed un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione con misurazione dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale* e invitando gli Operatori ad inviare le *proprie osservazioni in merito al testo del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e sugli elaborati del Piano antenne*;

Considerato che

- per giurisprudenza costante, in materia di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile *“attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003*

Iliad Italia S.p.A.

Milano, Viale Francesco Restelli 1/A

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

E
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026223/2022 del 20/07/2022
Firmatario: ANDREA LONGARI

*l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune. **E la presentazione di un piano programma annuale delle installazioni non rientra tra i documenti previsti dall'All. 13 Modello A**" (in tal senso ex multis, Tar Lazio, Sez. I, n. 13926/2020; Tar Calabria, sez. II, n.1937/2020);*

- è inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento disciplinato dall'art. 44 e 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, quand'anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all'autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa (in tal senso, Tar Bologna, n.287/2021);
- inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4189 del 2018, ha recentemente affermato quanto segue: *"il procedimento semplificatorio può essere derogato dagli enti locali solo nel senso di prevedere forme ulteriori di semplificazione, ma non anche nel senso di aggravare il procedimento imponendo agli interessati oneri e tempi aggiuntivi"* (in tal senso ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944);
- come è noto, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza, valorizzando le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (sentenza n. 265 del 2006);
- recentemente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'espletamento della sua *"attività di segnalazione e consultiva"* ha pubblicato, sul bollettino n. 49 del 31 dicembre 2018, il documento *"AS1551 - Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G"*, avente ad oggetto, tra l'altro, gli ostacoli posti dagli enti locali all'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access;
- in particolare, l'Autorità Antitrust: a) ha annoverato tra tali ostacoli la prassi degli enti locali i quali *"stabiliscono procedure amministrative di autorizzazione all'installazione degli impianti difformi rispetto a quanto previsto dal quadro normativo statale"*; b) ha ritenuto che *"tali ostacoli restringono ingiustificatamente la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e rischiano di determinare ricadute negative rilevanti sui livelli di servizio erogati ai consumatori e alle imprese, nonché sulla competitività dell'Italia nei confronti di altri Paesi"*;

considerato inoltre che

Iliad Italia S.p.A.

Milano, Viale Francesco Restelli 1/A

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

- **l'art. 2** – del Regolamento per le installazioni prevede:
 1. Per siti sensibili, in via generale, si intendono:
 - a. Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole e altri immobili ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;
 - b. Luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore. Presso i siti sensibili generalmente non è possibile installare SRB – Stazioni Radio Base secondo il vincolo distanziale di cui all'art. 6, co. 10.

si specifica che : IN MERITO AI SITI SENSIBILI SI AGGIUNGONO CONSIDERAZIONI NEL PROSIEGUO DELLA NOTA a pag. 6 e 7;

2. Tuttavia, l'identificazione puntuale dei siti, tra quelli sensibili, ai quali soli si applica il vincolo sulle distanze minime dalle SRB di cui all'art. 6, co. 10, del presente Regolamento, è effettuata nell'elaborato cartografico allegato (c.d. Piano Antenne). Altri siti, pur sensibili in via generale e astratta, ma non ivi indicati e georeferenziati, debbono ritenersi esclusi dall'applicazione di tale vincolo.

si specifica che : NELLA PAGINA WEB DEDICATA NON E' STATA CARICATA LA TAVOLA CITATA;

3. In ogni caso è vietata l'installazione di SRB sopra i siti sensibili ai sensi del comma precedente, nonché su ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socioassistenziali, parchi giochi e scuole, salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 9.
- **l'art. 6** – del Regolamento per le installazioni prevede:
 1. Deve essere esclusa l'installazione di stazioni SOPRA i siti sensibili ai sensi degli artt. 2, co. 3 e 3-bis, nonché SU ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socioassistenziali, parchi giochi e scuole, salvo il caso in cui non sia il Comune o la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola.
 2. È, inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 m dai siti sensibili così come definiti e individuati dall'art. 2, co. 3 e 3-bis del presente Regolamento e dal Piano allegato.

si specifica che : IN MERITO AI LIMITI DISTANZIALI SI AGGIUNGONO CONSIDERAZIONI NEL PROSIEGUO DELLA NOTA da pag. 6 e 7;

3. L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto.
4. Si dà precedenza alle pratiche congiunte
5. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un apposito elenco digitale denominato "Registro degli Impianti di Telefonia Mobile", reso pubblico ed aggiornato a cura dell'Amministrazione Comunale (allegato nr. 2)

si specifica che : NELLA PAGINA WEB DEDICATA NON E' STATO CARICATO IL DOCUMENTO CITATO;

6. Per ogni impianto viene elaborata una "Scheda Tecnica" (allegato nr. 3)

si specifica che : NELLA PAGINA WEB DEDICATA NON E' STATO CARICATO IL DOCUMENTO CITATO ;

che ne reca nomenclatura e localizzazione, oltre a caratteristiche tecniche e controlli effettuati (ove reperibili). I modelli della scheda tecnica e del registro vengono riportati in allegato al presente Regolamento.

si specifica che : NELLA PAGINA WEB DEDICATA NON E' STATO CARICATO IL DOCUMENTO CITATO ;

Nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 14 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei co. 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 14 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte.

andrebbe specificato che: TALE RICHIESTA NON SOSPENDE I TERMINI DEL PROCEDIMENTO;

- **l'art. 7** – del Regolamento per le installazioni prevede:
 1. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà attestare l'avvenuta piantumazione di

cui sopra o motivare su richiesta la mancata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.

si specifica che: PER LE MITIGAZIONI SERVE RICHIESTA SPECIFICA DELL'ENTE DELEGATO AL VINCOLO PAESGGISTICO/AMBIENTALE; LE PRESCRIZIONI DETTATE DALL'ENTE DELEGATO AL VINCOLO SI METTONO IN ATTO SENZA DARNE COMUNICAZIONE SPECIFICA AGLI ENTI, A MENO CHE NON VENGA UFFICIALMENTE RICHIESTO ALL'INTERNO DELL'AUTORIZZAZIONE/PARERE RILASCIATO; INOLTRE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PIANTUMAZIONE NON CORRETTO CHE SIA INVIATA CONTESTUALMENTE ALL' ATTIVAZIONE IMPIANTO, IN QUANTO LE DUE COMUNICAZIONI SONO IN CAPO AD ENTI DIVERSI CON COMPETENZA DIVERSE;

• **l'art. 9** – del Regolamento per le installazioni prevede:

1. Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post7 attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003 e del presente Regolamento.

si specifica che: LA NORMATIVA NON IMPONE TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE IMPIANTO PERTANTO NON è CORRETTO RICHIEDERLA ENTRO 15GG DALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI;

• **l'art. 11** – del Regolamento per le installazioni prevede:

1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il Registro Impianti, con pedissequa Schede, di cui ai modelli indicati all'art. 6 (allegati nr. 2 e 3).

si specifica che : NELLA PAGINA WEB DEDICATA NON E' STATO CARICATO IL DOCUMENTO CITATO;

2. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

si specifica che: LA DICHIARAZIONE RICHIESTA NON è DOVUTA IN QUANTO PER I SITI IN ITER AMMINISTRATIVO O AUTORIZZATI/REALIZZATI IL COMUNE E' GIA' IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI TECNICHE RICHIESTE; PER LE AREE DI RICERCA NON è POSSIBILE FORNIRE I DATI RICHIESTI;

tenuto inoltre conto che

- la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che *“non è consentito alle Regioni ed ai Comuni introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)”* (in tal senso, *ex multis*, Tar Lazio 13926/2020 e Cons. Stato, III, n. 2033 del 2019);
- la condizione per l’installazione non è la distanza, ma la ben più rigorosa e contestualizzata verifica del rispetto dei limiti calcolati in funzione della tipologia di immobile rientrante nel raggio di azione di quell’antenna: di qui la rilevanza centrale dell’unico organo pubblico specializzato a compiere questa delicata valutazione radioprotezionistica: l’ARPA (tramite una verifica caso per caso);
- la scrivente Società osserva poi che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi ad aver adottato misure precauzionali in materia di elettrosmog di decine di volte più rigorose rispetto alle linee guida internazionali formulate dall’ICNIRP (International Commission on non-ionizing radiation protection);
- la giurisprudenza ha stabilito che *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia [...]”* (art. 8, co. 6, L. n. 36/2001).
- il Consiglio di Stato, con sentenza numero 7214 del 2019, ha affermato che *“non sono legittimi gli atti che limitino la localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico- artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale”;*

- com'è noto, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui "L'art. 86 del D.lgs. 259/2003 assimila le infrastrutture di reti pubbliche di Telecomunicazioni alle opere d'urbanizzazione primaria, definizione da cui deriva la possibilità delle stesse di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche" (Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096);
- pertanto, devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili;
- il Comune, ancorché mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, per espressa valutazione legislativa, non può interferire con le competenze relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non può determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere generalizzato di installazione degli impianti in zone urbanistiche identificate (senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero territorio comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Società

invita

codesto Spett.le Ente a prendere in considerazioni le osservazioni/proposte di modifica del Regolamento al fine di evitare l'insorgere di futuri inutili e defatiganti contenziosi.

La Scrivente si rende disponibile ad un incontro al fine di valutare di concerto come procedere.

Cordiali saluti.

Andrea Longari
Procuratore Speciale
Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

Si prega di inoltrare eventuali comunicazioni formali al seguente indirizzo PEC:
svilupparete.iliaditalia@legalmail.it